

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1572

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI FORTUNATO, MERENDA, BIAGGI, MANCINI
VINCENZO, DALL'ARMELLINA, ORIGLIA, ALLEGRI, CA-
ROLI, GERBINO, GRASSI BERTAZZI, FIOROT, GITTI, AN-
SELMI TINA, RUSSO FERDINANDO, LAFORGIA, PREARO,
ERMINERO, TAMBRONI ARMAROLI, MONTI, BOFFARDI
INES, CALVETTI**

Presentata l'11 giugno 1969

**Modificazioni ed integrazioni della legge 27 novembre 1960,
n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le
malattie per gli esercenti attività commerciali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di modificare e integrare le norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria contro le malattie a favore degli esercenti attività commerciali, per adeguare dette norme sia alla evoluzione dei tempi in materia di sicurezza sociale, sia alle esperienze dei primi anni di applicazione della legge istitutiva (n. 1397 del 27 novembre 1960).

Con gli articoli 1 e 2 si è inteso:

a) estendere la sfera di applicazione della legge n. 1397 agli esercenti attività commerciali che hanno un reddito annuo di ricchezza mobile sino a cinque milioni di lire, essendo apparso superato dai tempi il vecchio limite di tre milioni;

b) sanzionare con legge la ricorrenza dell'obbligo assicurativo di alcune categorie di soggetti i quali, anche se non menzionati

espressamente dalla legge n. 1397, avevano ottenuto l'estensione dell'assistenza di malattia in via analogica con semplici decisioni della Commissione centrale elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

L'articolo 3 riconosce in via permanente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la facoltà di estendere l'assistenza di malattia ad altre categorie che esercitano attività affini a quelle già contemplate dalla legge. La necessità di tale previsione normativa si giustifica da sé ove si tenga presente che la evoluzione delle attività commerciali, che segue di pari passo l'evoluzione delle strutture economico-sociali della comunità nazionale, produce il sorgere spontaneo di nuove forme di distribuzione e quindi di nuove categorie commerciali.

Con gli articoli 4 e 5 si è inteso dare la indispensabile disciplina legislativa ai comi-

tati già funzionanti di fatto, ma istituiti soltanto in via amministrativa, per l'esame delle controversie relative alla determinazione dell'attività prevalente di cui all'articolo 1 delle norme di attuazione della legge istitutiva approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, prevedendo anche l'istituzione di un apposito Comitato centrale con il compito di emanare direttive ai Comitati provinciali sui criteri e le modalità per la determinazione dell'attività prevalente, nonché di decidere in via definitiva i ricorsi avverso le deliberazioni dei predetti Comitati provinciali.

Con l'articolo 6 si provvede a sanare una lacuna della legge n. 1397, chiamando a far parte di diritto delle Commissioni provinciali per gli elenchi nominativi i presidenti delle Casse mutue provinciali, così come vi fa parte - a seguito dell'entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 613 sulla pensione ai commercianti - il direttore della sede provinciale dell'INPS.

Con l'articolo 7, accogliendo le istanze della categoria, manifestate attraverso gli organi delle casse mutue e le associazioni professionali, si è ritenuto di provvedere altresì a introdurre il criterio della « prosecuzione volontaria » per gli iscritti che vengono a perdere uno dei requisiti per l'iscrizione. Naturalmente, vengono poste due precise condizioni: la maturazione di un minimo di due anni di iscrizione negli elenchi nominativi, e l'accollo dell'intero onere assicurativo ai richiedenti, al di fuori del contributo dello Stato.

Con l'articolo 8 si è inteso soddisfare l'esigenza di alleggerire il carico contributivo per gli esercenti più modesti, soprattutto in caso di famiglie numerose, e quella, parallelamente affacciatasi, di chiamare a contribuire alla mutualità nuovi soggetti, dilatando il limite massimo dell'imponibile di ricchezza mobile attualmente fissato nella legge. Per questi motivi si è ritenuto di adottare un nuovo sistema di contribuzione, improntato ai seguenti criteri.

Il fabbisogno di ogni cassa mutua provinciale, al netto del contributo statale, viene coperto:

a) per il quaranta per cento, da un contributo in misura fissa per ciascun assistibile;

b) per il restante sessanta per cento, da un contributo per ogni titolare, determinato

in proporzione al reddito di ciascuna impresa e secondo dieci scaglioni crescenti in ragione di lire 500.000 ciascuno. Il contributo per le varie classi viene determinato secondo una progressione aritmetica in base alla quale, fatto pari a X il contributo della prima classe, il contributo della seconda è pari a 2 X, e così via. La determinazione dei contributi è lasciata alle assemblee delle casse mutue.

In sostanza, il suddetto criterio - che si avvicina a quello vigente per le casse mutue artigiane - costituisce una soluzione intermedia fra il criterio di una rigida proporzionalità tra contribuzione e reddito, e quello della aliquota contributiva fissa per ogni unità assistibile, indipendente dal reddito.

Per quanto concerne il Fondo di solidarietà nazionale, è porsa più rispondente allo scopo la devoluzione al fondo stesso del 20 per cento dell'ammontare del contributo dello Stato; la disponibilità del fondo ammonterà così, in base alle statistiche di cui dispone la Federazione delle casse mutue, a 1.600.000.000 di lire circa, il che consentirà interventi più efficaci a favore delle casse mutue provinciali più deboli.

Gli articoli 9 e 10 adeguano i compiti degli organi delle casse mutue al nuovo sistema contributivo.

L'articolo 11 stabilisce il termine entro il quale i soggetti a cui è stato esteso l'obbligo assicurativo con la presente proposta di legge devono presentare la denuncia di cui all'articolo 4 della legge n. 1397, mentre con l'articolo 12 si è inteso adeguare il sistema del contenzioso alle norme sulla riscossione delle imposte dirette, fissando la decorrenza del termine per ricorrere avverso la iscrizione nei ruoli dalla data di notifica della cartella esattoriale.

Con l'articolo 13, si è elevata a cinque anni la durata di tutte le cariche degli organi delle casse mutue provinciali e della federazione nazionale, e ciò allo scopo di alleggerire, sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto il profilo finanziario, gli adempimenti relativi alle complesse e costose operazioni elettorali.

Infine, con l'articolo 14 è stata estesa ai nuovi soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della nuova legge, l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, con le medesime decorrenze.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituito dal seguente:

« L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge è obbligatoria nei confronti degli esercenti piccole imprese commerciali e turisticistiche, nonché degli ausiliari del commercio, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreché l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa non superi i cinque milioni di lire;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;

d) siano muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività da una delle seguenti disposizioni di legge:

1) regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, per la vendita al pubblico in genere;

2) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, per le rivendite del latte;

3) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103 per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici pubblici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;

4) legge 18 giugno 1934, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;

5) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

6) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;

7) legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

8) legge 23 febbraio 1950, n. 170, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante;

ovvero siano:

1) agenti di viaggio muniti della licenza prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523;

2) conduttori di case di cura;

3) gestori di campeggi;

4) affittacamere;

5) titolari di agenzia per pratiche automobilistiche e di scuola guida;

6) titolari e conduttori in proprio di rivendite di giornali e giornalini ambulanti (strilloni);

7) esercenti librerie o *buffets* di stazione;

8) grossisti di prodotti ortofrutticoli, grossisti di carni e grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla legge 25 marzo 1959, n. 125;

9) esportatori di prodotti ortofrutticoli e agrumari, fiori e piante ornamentali, iscritti nell'Albo nazionale ai sensi della legge 25 gennaio 1966, n. 31;

10) appaltatori di spacci di cooperative, di spacci e di mense presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili.

L'attività può essere esercitata in luogo fisso ovvero in forma ambulante.

Gli ausiliari del commercio soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie sono:

a) gli agenti e rappresentanti di commercio denunciati alle Camere di commercio a norma dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o iscritti nell'apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio istituito con legge 12 marzo 1968, n. 316;

b) gli agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui alla legge 29 aprile 1940, n. 496, e i pubblici mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;

c) gli agenti di assicurazione;

d) gli spedizionieri iscritti negli elenchi di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442 e gli spedizionieri doganali di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

e) gli agenti delle librerie di stazione;

f) i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle camere di commercio ai sensi della

legge 21 marzo 1958, n. 253; i propagandisti e procacciatori di affari;

g) i commissionari di commercio;

h) i titolari di istituti di informazione muniti della licenza di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sono compresi altresì tra i soggetti della presente legge le guide turistiche alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249, i maestri di sci, gli esercenti parchi di divertimenti viaggianti e di sale di spettacolo, quando non fruiscano già dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità e di altre aziende, i raccoglitori di piante officinali (erboristi) autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, purché non proprietari o coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte, i conciatori muniti di certificato di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'assicurazione malattia incombe ai soggetti indicati nei precedenti commi per sé e per i propri familiari a carico, nonché per i familiari coadiutori e i relativi familiari a carico.

Agli effetti della presente legge, per familiari coadiutori s'intendono i parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda, sempreché non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti.

L'obbligo per l'assicurazione non sussiste per tutti i familiari a carico che siano titolari di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, che usufruiscano dell'assistenza di malattia a tale titolo ».

ART. 2.

Le norme di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, modificata dalla presente legge, si applicano anche ai soci amministratori delle società per azioni e a responsabilità limitata, ai soci accomandatari di società in accomandita per azioni, ai soci di società di fatto, ai soci di società in accomandita semplice e agli associati di associazioni in partecipazione, sempreché partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

ART. 3.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale elenchi di cui all'articolo 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, ha facoltà di estendere, con proprio decreto, la sfera di applicazione della legge 27 novembre 1960, n. 1397, ad altre categorie che esercitano attività analoghe o affini a quelle svolte dai soggetti indicati nel precedente articolo 1.

ART. 4.

Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un comitato provinciale per l'esame delle controversie sulla occupazione prevalente dei lavoratori autonomi.

Il Comitato è composto:

a) dal presidente della giunta camerale che lo presiede e che ha facoltà di nominare un proprio delegato:

b) da due membri designati dalla Commissione istituita dall'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

c) da due membri designati dalla Commissione provinciale dell'artigianato istituita con l'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

d) da due membri designati dalla Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, istituita con l'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Il Comitato ha il compito di determinare l'occupazione prevalente degli esercenti attività multiple sulla base dei criteri che saranno fissati dal Comitato centrale di cui al successivo articolo 5.

Avverso le determinazioni del Comitato provinciale è ammesso ricorso da parte degli interessati al Comitato centrale di cui al successivo articolo 5, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Il Comitato provinciale è costituito con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni.

ART. 5.

Presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato è istituito il Comitato centrale per la determinazione dell'occupazione prevalente dei lavoratori autonomi. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'in-

dustria, commercio e artigianato o da un suo delegato, ed è così composto:

a) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) da tre rappresentanti dei coltivatori diretti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

c) da tre rappresentanti degli artigiani designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

d) da tre rappresentanti degli esercenti attività commerciali designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Il Comitato centrale è costituito con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

Il Comitato centrale ha il compito di:

a) dare istruzioni ai Comitati provinciali di cui al precedente articolo 4 in merito ai criteri e alle modalità per la determinazione dell'attività prevalente;

d) decidere in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni dei Comitati provinciali in materia di occupazione prevalente.

ART. 6.

Delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, fa parte di diritto il presidente della cassa mutua provinciale, che ha facoltà di nominare un proprio delegato.

ART. 7.

Gli esercenti attività commerciali compresi nella sfera di applicazione della legge 27 novembre 1960, n. 1397, modificata dalla presente legge, i quali abbiano perduto o perdano anche uno solo dei requisiti per la iscrizione negli elenchi nominativi, possono chiedere al consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale, non oltre l'anno successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, la prosecuzione volontaria dell'assicurazione contro le malattie, per sé e per i familiari a carico, sempreché abbiano maturato un biennio di iscrizione negli elenchi nominativi.

La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata separatamente anche dai familiari coadiutori, per sé e per i rispettivi familiari a carico.

L'onere relativo all'assicurazione volontaria è nostro interamente ed esclusivamente a

carico dei richiedenti, ed è determinato annualmente dal consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale secondo i criteri e coi massimali fissati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Il diritto alle prestazioni decorre dalla data di presentazione della domanda.

Gli esercenti che proseguono volontariamente l'assicurazione godono di tutti i diritti riconosciuti dalle vigenti norme agli esercenti assicurati obbligatoriamente, ivi compreso l'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria possono recedere dall'adesione alle casse mutue con un preavviso di sei mesi; il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata data la disdetta.

Art. 8.

L'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituito dal seguente:

« Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 3.000 per ogni assistibile (titolari di imprese e familiari coadiutori, e rispettivi familiari a carico);

b) con un contributo unitario annuo a carico di ciascun esercente attività commerciale, per sé e per ciascun familiare assistibile, determinato in misura tale che il gettito globale copra il 40 per cento del fabbisogno, al netto delle entrate di cui alla lettera a), di ciascuna cassa mutua provinciale;

c) con un contributo annuo a carico di ciascun titolare d'impresa, determinato in misura tale che il gettito globale copra il residuo del fabbisogno, e ragguagliato all'imponibile di ricchezza mobile secondo le seguenti classi:

I classe reddito fino a L.	500.000;
II classe reddito da	» 500.001 a L. 1.000.000;
III classe reddito da	» 1.000.001 a » 1.500.000;
IV classe reddito da	» 1.500.001 a » 2.000.000;
V classe reddito da	» 2.000.001 a » 2.500.000;
VI classe reddito da	» 2.500.001 a » 3.000.000;
VII classe reddito da	» 3.000.001 a » 3.500.000;
VIII classe reddito da	» 3.500.001 a » 4.000.000;
IX classe reddito da	» 4.000.001 a » 4.500.000;
X classe reddito da	» 4.500.001 a » 5.000.000.

Il contributo delle varie classi sarà determinato secondo una progressione aritmetica, la cui ragione sarà pari all'ammontare del contributo della prima classe.

L'ammontare dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dovrà essere stabilito dall'assemblea generale della cassa mutua provinciale nella riunione indetta per l'approvazione del bilancio preventivo.

Un'aliquota del 20 per cento dei contributi previsti alla lettera *a*) è destinata alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale che sarà ripartito fra quelle casse mutue che presentano necessità di bilancio per il maggior costo dell'assistenza, ovvero per esigenze dovute a deficienti attrezzature sanitarie, ovvero per particolari necessità per eventi straordinari.

È concessa facoltà agli enti comunali di assistenza di versare alle casse mutue provinciali, parzialmente o totalmente, i contributi dovuti, agli effetti della presente legge, per sé e per i familiari a carico di cui al precedente articolo 3, dagli esercenti attività commerciali particolarmente bisognosi.

Il versamento dei contributi di cui al comma precedente è obbligatorio, da parte delle amministrazioni comunali, per gli esercenti attività commerciali iscritti negli elenchi dei poveri del comune, e per i loro familiari.

Le norme di cui ai precedenti due commi si applicano limitatamente alle prestazioni contemplate nella presente legge ».

ART. 9.

Il primo comma, lettera *c*) dell'articolo 18 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituito dal seguente:

« *c*) approvare le misure dei contributi a carico degli esercenti attività commerciali per l'assistenza di malattia, nonché quelli per le forme di assistenza integrativa di cui al precedente articolo 11, terzo comma ».

ART. 10.

Il primo comma, lettera *c*) dell'articolo 20 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituito dal seguente:

« *c*) proporre le misure dei contributi per l'erogazione delle prestazioni relative all'assistenza ».

ART. 11.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli esercenti attività commerciali ai quali, in virtù della legge medesima, viene esteso l'obbligo assicurativo, sono tenuti a presentare alle Commissioni provinciali per gli elenchi nominativi la denuncia di cui all'articolo 4 della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

ART. 12.

Il primo comma dell'articolo 37 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 è sostituito dal seguente:

« Avverso la iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, entro 30 giorni dalla data della notificazione della cartella esattoriale ».

ART. 13.

La durata in carica degli organi delle Casse mutue provinciali e della federazione nazionale delle Casse mutue, di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, è elevata a cinque anni.

La norma di cui al precedente comma si applica anche agli organi in carica all'atto della entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

L'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti è estesa, con le stesse norme e con le stesse decorrenze di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive integrazioni e modifiche, ai nuovi soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

ART. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.